

Codice A1610B

D.D. 29 aprile 2020, n. 171

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. FIANO (TO) - Intervento: Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione, in edificio ubicato in omissis. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 171

DEL 29/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. FIANO (TO) - Intervento: Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione, in edificio ubicato in *omissis*. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig.*omissis* pervenuta dal Comune di FIANO (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio

(allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/13/2020A/A1600A

*Rif. n. 197/A1610B del 07/01/2020
4626/A1610B del 17/01/2020
15274/A1610B del 11/02/2020*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: FIANO (TO)
Intervento: Ristrutturazione di fabbricato di abitazione, in edificio ubicato
in [REDACTED]
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta a mezzo PEC dal Comune di FIANO (TO) in data 07/01/2020, con nota prot. 5998 del 14/12/2019, perfezionata in data 17/01/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata, allegate all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti a mezzo PEC dal Comune di FIANO con nota prot. 681 del 07/02/2020,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un insieme di interventi finalizzati alla ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione ed interessanti principalmente i prospetti e la copertura, con un parziale adeguamento volumetrico,



verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di FIANO (TO) non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004 ("i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi") e preso atto che - sulla base degli accertamenti effettuati e prodotti con la documentazione integrativa - l'immobile non risulta di fatto ricadente in ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) del citato D.Lgs 42/2004 (Fascia di 150 mt Torrente Ronea),

preso inoltre atto che, in assenza di apposita attestazione del Responsabile del competente Servizio comunale finalizzata a valutare l'eventuale applicabilità dell'art. 142, 2° comma del D.Lgs 142/2004 e s.m.i., e comunque accertata la sussistenza del solo vincolo di cui all'art. 142, c. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004, si procede con l'iter di autorizzazione ai sensi della normativa in epigrafe,

considerato che le opere comportano una riqualificazione complessiva dell'edificio rispettandone i caratteri morfotipologici, pur nell'impiego di materiali e finiture più recenti attualmente disponibili,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo che:

- tutte le chiusure esterne, compresi pertanto le porte ed il portone del locale sgombero, siano tinta legno, come nell'esempio fotografico proposto per i serramenti e le persiane;
- l'apertura sul prospetto est che dà luce al locale sottotetto sia di forma rettangolare con rifinitura a contorno analoga a quella delle altre aperture.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Elaborato fotografico</i>	ELABORATO FOTOGRAFICO ESTERNO.PDF.P7M	3b38a76c1ed0c3153fc89d7ba85be7502306ba3e4369ec47fd309ff54e1b51c9
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA.PDF.P7M	54ce44d98fc7757a0166bfeaea6dabb45e7765b5d8f3b5bca8d10f76230baf9
3	<i>Chiarimento del progettista sui contenuti della documentazione integrativa</i>	LETTERA_INTEGRAZIONI.PDF	9161948ae9094fb24dfa69a448bf0bd6cfb71beaf287802cead2266b3f85f076
4	<i>Relazione Tecnica integrativa</i>	RELAZIONE.PDF.P7M	fca13197333119d72a5148140d7c1da4b2099bb632152e345d94c8189945041c
5	<i>Tavola 1 integrata</i>	TAVOLA_1.PDF.P7M	fb510405968caf60809bea114aade36d341f6e9c5a4a79b87fe8c6bdcfa48a83
6	<i>Tavola 2 integrata</i>	TAVOLA_2.PDF.P7M	56deadf191ea1b654bc25bd9c22063523dd18ac3f6412cd41006bedd21ff3379

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino, 5/3/2020

Ministero
per i beni e le attività culturali

Alla Regione Piemonte
Direz. Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
C.so Bolzano, 44
10121 Torino (TO)
c.a. Arch. Alida Fiandaca

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

4062 - 34-43-04/103

Risposta al foglio del 26.6.2020 N. 21562

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune Fiano Prov. TO**

Bene e oggetto dell'intervento: Realizzaz. ristrutturaz. Edificio civile abitaz.

Indirizzo: [REDACTED]

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta: 26.6.2020**

Protocollo entrata richiesta: 3504 del 26.6.2020

RICHIEDENTE: [REDACTED] - Privato

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Comune ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Commissione Regionale;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere *favorevole all'intervento proposto*.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

[REDACTED]
IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti
[REDACTED]

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. G. Bergadano/EB
(tel. 011.5220443)

